

Città di

SEREGNO


Provincia di Monza e della Brianza



MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2024

elaborato	titolo	aggiornamenti
C	SCHEMA DI CONTRATTO	
scala:		
data: Giugno 2025		

Progettisti:



AEDIS ARCHITETTI ASSOCIATI
ARCHH. A. CEDRO O. BONAFE' GEOM. L. RAVASI
via Sciesa 17 20831 Seregno (MB)
tel. 0362/327725 fax 0362/325886
e-mail: info@aedis.eu pec: aedis.arch@pec.it

Città di SEREGNO

Piazza Martiri della Libertà, 1 - 20831 Seregno (MB)

MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2024
CUP B27H23003250004

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO

Contratto a misura

		Importo a base di gara euro	Importo del contratto euro
1	Importo esecuzione lavori a misura	659.260,84	
2	di cui per costi della manodopera € 129.808,07		
3	Costi per l'attuazione dei piani di sicurezza	19.407,07	
A	Totale appalto (1 + 3)	678.667,91	

il Responsabile del Servizio	il Responsabile del Progetto	il Progettista

Indice

CONTRATTO D'APPALTO	3
TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI	4
Articolo 1. Oggetto del contratto.....	4
Articolo 2. Ammontare del contratto.....	5
Articolo 3. Condizioni generali del contratto.....	5
Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.....	5
TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI.....	6
Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - Premio di accelerazione	6
Articolo 6. Penali.	6
Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.	7
Articolo 8. Oneri a carico dell'Appaltatore.....	7
Articolo 9. Contabilità dei lavori.....	8
Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo – Revisione prezzi.	8
Articolo 11. Modifiche al progetto e al corrispettivo.	9
Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.....	9
Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.....	10
Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.....	10
Articolo 15. Risoluzione del contratto.....	10
Articolo 16. Controversie.....	11
TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI	11
Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.....	11
Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.	11
Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.....	12
Articolo 20. Subappalto.....	12
Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva	12
Articolo 22. Obblighi assicurativi.....	13
TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI	13
Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.....	13
Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.....	13
Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.....	14

Città di SEREGNO

Piazza Martiri della Libertà, 1 – 20831 Seregno (MB)

Repertorio n. _____
del _____

CONTRATTO D'APPALTO

per l'esecuzione dei lavori compresi nell'appalto denominato **MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2024 - CUP B27H23003250004**.

L'anno duemila _____, il giorno _____ del mese di _____, nella sede legale del Comune di Seregno (MB), Piazza Martiri della Libertà n°1, avanti a me, dott. _____

Ufficiale rogante, autorizzato a rogare, nell'interesse del Comune di Seregno, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori:

a) _____
nato a _____ il _____, che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell'interesse del Comune di Seregno,
codice fiscale _____ e partita IVA _____, che rappresenta nella sua qualità di _____,
di seguito nel presente atto denominato semplicemente «stazione appaltante»;

nel caso di impresa individuale

b) _____
nato a _____ il _____, residente in _____, via _____, _____ in qualità di _____ dell'impresa _____ con sede in _____, via _____, _____
codice fiscale _____ e partita IVA _____, che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola

oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un Raggruppamento Temporaneo di Imprese

b) Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio _____ in _____, rep. _____/racc. _____ in data _____, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti:

- 1- impresa _____;
con sede in _____, via _____, _____;
codice fiscale _____ e partita IVA _____;
- 2- impresa _____;
con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

3- impresa _____;

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

4- impresa _____;

con sede in _____, via _____, _____;

codice fiscale _____ e partita IVA _____;

comparenti della cui identità personale e capacità giuridica io Ufficiale rogante personalmente certo.

Di comune accordo le parti sopra nominate, in possesso dei requisiti di legge, rinunciano all'assistenza di testimoni con il mio consenso.

PREMESSO

- a) che con deliberazione del _____ in data _____, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di **“MANUTENZIONE STRAORDINARIA STRADE E MARCIAPIEDI ANNO 2024 - CUP B27H23003250004”**, per un importo dei lavori da appaltare di € 678.667,91, di cui € 659.260,84 oggetto dell'offerta di ribasso ed € 19.407,07 per costi per la sicurezza già predeterminati dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta;
- b) che in seguito a procedura _____, il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione del Responsabile dell'ufficio _____ del Comune di Seregno, in data _____, i lavori sono stati aggiudicati in via definitiva al su nominato Appaltatore, che ha offerto un ribasso percentuale sui lavori del ____ %;
- c) che il possesso dei requisiti dell'Appaltatore è stato verificato positivamente, come risulta dalla nota del Responsabile del procedimento n. _____ in data _____, con la conseguente efficacia dell'aggiudicazione definitiva di cui alla precedente lettera b), ai sensi dell'articolo 17, comma 5 del D.Lgs. 36/2023;
- d) che, ai sensi della normativa vigente, il Responsabile unico del procedimento e l'Appaltatore hanno sottoscritto il verbale di cantierabilità in data _____, rubricato al protocollo n. _____;

TUTTO CIO' PREMESSO

Le parti convengono e stipulano quanto segue:

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1. Oggetto del contratto.

- 1) La stazione appaltante concede all'Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l'appalto per l'esecuzione dei lavori citati in premessa. L'Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato Speciale d'Appalto, nonché all'osservanza della disciplina di cui al D.lgs 31 marzo 2023, n.36 (nel seguito «Codice dei contratti») e del d.P.R. 5 ottobre 2010, n.207 (nel seguito «Regolamento generale»), nei limiti della sua applicabilità;
- 2) Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall'articolo 1 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 3) Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:

- a. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è il seguente: _____;
- b. il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è il seguente: B27H23003250004.

Articolo 2. Ammontare del contratto.

- 1) L'importo contrattuale ammonta a euro _____
(diconsi euro _____) di cui:
 - a) euro _____ per lavori veri e propri;
 - b) euro 19.407,07 per oneri per la sicurezza.
- 2) L'importo contrattuale è al netto dell'I.V.A. ed è fatta salva la liquidazione finale.
- 3) Il contratto è stipulato interamente "a misura", pertanto l'importo del contratto, come determinato in sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantità, fermi restando i limiti di cui all'art.120 del D.Lgs. n.36/2023 e le condizioni previste dal presente Capitolato speciale.

Articolo 3. Condizioni generali del contratto.

- 1) L'appalto è concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal Capitolato Speciale d'Appalto, integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.
- 2) È parte integrante del contratto l'elenco dei prezzi unitari del progetto definitivo-esecutivo ai quali è applicato il ribasso contrattuale.
- 3) Sono estranei al contratto e non ne costituiscono in alcun modo riferimento negoziale il computo metrico e il computo metrico estimativo allegati al progetto.

Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell'Appaltatore, direzione del cantiere.

- 1) Ai sensi e per gli effetti tutti dell'articolo 2 del Capitolato Generale d'Appalto approvato con d.m. 19 aprile 2000, n.145, l'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di _____, all'indirizzo _____, presso _____.
- 2) Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del Capitolato Generale d'Appalto, i pagamenti a favore dell'Appaltatore saranno effettuati mediante _____.
- 3) Ai sensi dell'articolo 3, commi 2 e seguenti del Capitolato Generale d'Appalto, come risulta dal documento allegato al presente contratto sotto la lettera «_____», è/sono autorizzato/i a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme ricevute in conto o a saldo, per conto dell'Appaltatore, i _____ signor _____ autorizzato/i ad operare sul conto di cui al comma 4.
- 4) I pagamenti saranno effettuati mediante bonifico sul conto corrente corrispondente al seguente codice IBAN: IT _____ - _____ - _____ - _____ - _____ acceso presso _____, ovvero su altro conto bancario o postale comunicato alla stazione appaltante, unitamente alle generalità dei soggetti autorizzati ad operare sul conto, qualora diverso, entro 7 giorni dall'accensione del conto stesso.
- 5) Ai sensi dell'articolo 4 del Capitolato Generale d'Appalto, l'Appaltatore che non conduce i lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e deposito presso la stazione appaltante, a

persona fornita dei requisiti d'idoneità tecnici e morali, per l'esercizio delle attività necessarie per la esecuzione dei lavori a norma del contratto. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la presenza sul luogo dei lavori. La stazione appaltante può esigere il cambiamento immediato del rappresentante dell'Appaltatore, previa motivata comunicazione.

- 6) Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti, di cui ai commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall'Appaltatore alla stazione appaltante la quale, in caso contrario, è sollevata da ogni responsabilità.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori - Premio di accelerazione

- 1) L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna risultante da apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 (quarantacinque) giorni dalla predetta stipula; il verbale di consegna sarà redatto ai sensi del Codice dei contratti e dell'art. 12 del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 2) Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni **180 (centoottanta)** naturali decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.
- 3) A favore dell'Appaltatore è previsto il riconoscimento di un premio di accelerazione pari all'1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale per ogni giorno di anticipo rispetto alla data prevista per l'ultimazione dei lavori come definita dal Verbale di consegna dei lavori. L'entità del premio sarà definita con il rilascio del Certificato di ultimazione lavori da parte della D.L. e potrà raggiungere l'importo massimo di € 10.000,00 (euro diecimila/00).

La liquidazione del premio di accelerazione, se dovuto, avverrà a seguito dell'approvazione del collaudo finale (o certificato di regolare esecuzione) utilizzando le somme previste nel Quadro Economico alla voce "Imprevisti".

Articolo 6. Penali.

a) Penali in caso di ritardo nell'ultimazione dei lavori

- 1) Ai sensi dell'articolo 18 del Capitolato Speciale, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari allo 1,00 per mille (euro uno e centesimi zero ogni mille) dell'importo contrattuale.
- 2) La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
 - a) nell'inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell'art. 12 del Capitolato Speciale;
 - b) nell'inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all'appaltatore che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti, ai sensi dell'articolo 12, comma 4 del Capitolato Speciale;
 - c) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
 - d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.
- 3) Le penali irrogate ai sensi del comma 2, lettera a), è disapplicata se l'appaltatore, in seguito all'andamento imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo dei lavori di cui all'art. 19 del Capitolato Speciale o, in assenza di questo, dal cronoprogramma integrante il progetto posto a base di gara.

- 4) Le penali di cui al comma 2, lettera c) e lettera d), sono applicate rispettivamente all'importo dei lavori ancora da eseguire e all'importo dei lavori di ripristino o di rifacimento ordinati per rimediare a quelli non accettabili o danneggiati; sono applicate distintamente dalle penali di cui al comma 3 e non sono disapplicabili nemmeno con il rispetto dei termini di ultimazione dei lavori.
- 5) L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non può superare il 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta percentuale trova applicazione l'articolo 21 del Capitolato Speciale, in materia di risoluzione del contratto.
- 6) L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla Stazione appaltante a causa dei ritardi.

Articolo 7. Sospensioni e riprese dei lavori.

- 1) È ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse condizioni climatiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte dei lavori, compresa la necessità di procedere alla redazione di varianti in corso d'opera nei casi previsti dal Codice dei contratti.
- 2) La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne hanno comportato la interruzione.
- 3) Se l'Appaltatore ritiene essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che la stazione appaltante abbia disposto la ripresa può diffidare per iscritto il responsabile del procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto necessario alla ripresa dell'Appaltatore. La diffida è necessaria per poter iscrivere riserva all'atto della ripresa dei lavori se l'Appaltatore intende far valere l'illegittima maggiore durata della sospensione.
- 4) Se i periodi di sospensione superano un quarto della durata complessiva prevista per l'esecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità; se la stazione appaltante si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
- 5) Alle sospensioni dei lavori previste dal Capitolato Speciale d'Appalto come funzionali all'andamento dei lavori e integranti le modalità di esecuzione degli stessi si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 4.

Articolo 8. Oneri a carico dell'Appaltatore.

- 1) Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto, quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del Capitolato Generale d'Appalto.
- 2) In ogni caso si intendono comprese nei lavori e perciò a carico dell'Appaltatore le spese per:
 - a. l'impianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri;
 - b. il trasporto di qualsiasi materiale o mezzo d'opera;
 - c. attrezzi e opere provvisori e quanto altro occorre alla esecuzione piena e perfetta dei lavori;

- d. rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno in cui comincia la consegna fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio;
 - e. le vie di accesso al cantiere;
 - f. la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei lavori;
 - g. passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per l'abbattimento di piante, per depositi od estrazioni di materiali;
 - h. la custodia e la conservazione delle opere fino all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3) L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 4) La direzione del cantiere è assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, abilitato secondo le previsioni del Capitolato Speciale d'Appalto in rapporto alle caratteristiche delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.
- 5) L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per disciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 6) Sono altresì a carico dell'Appaltatore gli oneri di cui al successivo articolo 25.

Articolo 9. Contabilità dei lavori.

- 1) La contabilità dei lavori è effettuata in conformità alle disposizioni vigenti.
- 2) La contabilità dei lavori a misura è effettuata attraverso la registrazione delle misure rilevate direttamente in cantiere dal personale incaricato, in apposito documento, con le modalità previste dal capitolato speciale per ciascuna lavorazione; il corrispettivo è determinato moltiplicando le quantità rilevate per i prezzi unitari dell'elenco prezzi al netto del ribasso contrattuale.
- 3) Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
- 4) Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
- 5) Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10. Invariabilità del corrispettivo – Revisione prezzi.

- 1) Ai sensi dell'art. 60, comma 3, del D.Lgs. 36/2023, si applicano al presente contratto le clausole di revisione dei prezzi indicate all'art. 30 del Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 11. Modifiche al progetto e al corrispettivo.

- 1) Se la stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiede e ordina modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e successivamente liquidate sulla base di una perizia, eventualmente redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
- 2) In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'articolo 120 del Codice dei contratti e dell'art. 36 del Capitolato Speciale.

Articolo 12. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo.

- 1) Ai sensi dall'articolo 125, comma 1, del Codice dei contratti, all'appaltatore è concessa un'anticipazione da erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP, con le modalità, nei termini e alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto.
- 2) All'Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto, alle condizioni previste dal Codice dei contratti e dal Capitolato Speciale d'Appalto, al maturare di ogni stato di avanzamento dei lavori di importo al netto della ritenuta prevista dalla normativa vigente e dell'importo delle rate di acconto precedenti, non inferiore al **20 % (venti per cento)** dell'importo contrattuale.
- 3) Sono fatte salve le eventuali ritenute ai sensi della normativa vigente, per gli inadempimenti dell'Appaltatore in merito agli obblighi contributivi, previdenziali o retributivi relativi all'impresa o ai subappaltatori.
- 4) In deroga al comma 2:
 - a. non può essere emesso alcun stato di avanzamento quando la differenza tra l'importo contrattuale e i certificati di pagamento già emessi sia inferiore al 5 % (cinque per cento) dell'importo contrattuale medesimo; in tal caso l'importo residuo è liquidato col conto finale.
 - b. qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 2.
- 5) Il pagamento della rata di saldo e di qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa in forza del presente contratto è effettuato dopo l'ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale entro 30 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del Codice civile.
- 6) Il pagamento della rata di saldo è subordinato alla presentazione di una garanzia fideiussoria, ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti, dello stesso importo aumentato degli interessi legali calcolati per un biennio, con scadenza non inferiore a 32 (trentadue) mesi dalla data di ultimazione dei lavori.
- 7) In ogni caso se il pagamento è superiore a 10.000,00 euro, esso è subordinato alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all'obbligo di versamento derivante dalla notifica cartelle esattoriali.
- 8) In ottemperanza all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:
 - a. tutti i movimenti finanziari relativi all'intervento a favore dell'Appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione

- all'intervento, devono avvenire mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall'ordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilità, sui conti dedicati di cui all'art. 4, comma 4;
- b. ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all'articolo 1, comma 2;
 - c. devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto art. 3 della legge n. 136 del 2010;
 - d. la violazione delle prescrizioni di cui alle lettere a), b) e c) costituisce causa di risoluzione del presente contratto alle condizioni del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - e. le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessità di declaratoria.
- 9) Sull'importo di ogni certificato di pagamento è operata la trattenuta di un importo percentuale pari alla percentuale dell'anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima.

Articolo 13. Ritardo nei pagamenti.

- 1) In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi alle rate di acconto o di saldo, nonché in caso di ritardo nei relativi pagamenti, rispetto ai termini previsti nel Capitolato Speciale d'Appalto, spettano all'Appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura, con le modalità e i termini di cui al medesimo Capitolato Speciale d'Appalto.

Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione.

- 1) Il certificato di regolare esecuzione è emesso entro il termine perentorio di 6 (sei) mesi dall'ultimazione dei lavori, ha carattere provvisorio e deve essere approvato dalla Stazione appaltante.
- 2) Il certificato di cui al comma 1 assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.
- 3) Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del Codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.
- 4) L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione, esplicita o tacita, del certificato di collaudo provvisorio; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 15. Risoluzione del contratto.

- 1) La stazione appaltante ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi:
- a) nei casi di cui all'articolo 122 del Codice dei contratti;
 - b) in tutti gli altri casi previsti dall'articolo 54 del Capitolato Speciale d'Appalto;
 - c) ogni altra causa prevista dal Capitolato Speciale d'Appalto.
- 2) La stazione appaltante risolve il contratto in caso di decadenza dell'attestazione S.O.A. per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni mendaci.
- 3) L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

Articolo 16. Controversie.

- 1) Se sono iscritte riserve sui documenti contabili per un importo non inferiore a quanto indicato al comma 2, il responsabile del procedimento può nominare la commissione di cui all'articolo 215 del Codice dei contratti che, acquisita immediatamente la relazione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore, formula all'Appaltatore e alla stazione appaltante, entro novanta giorni dalla apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario (art. 50 del Capitolato Speciale d'Appalto) sulla quale le parti si devono pronunciare entro trenta giorni.
- 2) La procedura di cui al comma 1 è esperibile a condizione che il responsabile del procedimento, ad un esame sommario delle riserve, riconosca:
 - a. che queste siano pertinenti e non imputabili a modifiche progettuali per le quali sia necessaria una variante in corso d'opera ai sensi dell'articolo 120 del Codice dei contratti;
 - b. che il loro importo non sia inferiore al 10% dell'importo contrattuale.
- 3) La procedura può essere reiterata una sola volta. La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento dell'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 4) È sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell'articolo 212 del Codice dei contratti.
- 5) Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto sono devolute all'autorità giudiziaria competente del Foro di Milano con esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI

Articolo 17. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza.

- 1) L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.
- 2) L'Appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa.
- 3) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la stazione appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori, nei modi, termini e misura di cui alla normativa vigente e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria.
- 4) L'appaltatori e gli eventuali subappaltatori, sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori.
- 5) Ai sensi dall'articolo 90, comma 9, lettera b), del d.lgs. n. 81/2008, dell'art. 31 della legge n. 98 del 2013, è stato acquisito apposito Documento unico di regolarità contributiva in data _____ numero _____.

Articolo 18. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

- 1) L'Appaltatore ha depositato presso la stazione appaltante:
 - a. il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 28 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;

- b. un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui alla lettera b).
- 2) Il piano operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b) formano parte integrante del presente contratto d'appalto.
- 3) Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
- 4) L'Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 19. Adempimenti in materia antimafia e in materia penale.

- 1) Ai sensi del decreto legislativo n. 159 del 2011, si prende atto che in relazione al soggetto Appaltatore non risultano sussistere gli impedimenti all'assunzione del presente rapporto contrattuale di cui all'articolo 67 del citato decreto legislativo, in materia antimafia.
- 2) Ai fini del comma 1, si prende atto della comunicazione antimafia archiviata al protocollo informatico della stazione appaltante alla posizione numero _____, acquisita mediante la consultazione della Banca dati ai sensi degli articoli 96 e 97 del citato decreto legislativo n. 159 del 2011.

Articolo 20. Subappalto.

- 1) Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.
- 2) A pena di nullità, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei contratti, il contratto non può essere ceduto, non può essere affidata a terzi l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni oggetto del contratto di appalto, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative al complesso delle categorie prevalenti e dei contratti ad alta intensità di manodopera.
- 3) Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto del Codice dei contratti, i lavori che l'Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato Speciale d'Appalto.
- 4) L'autorizzazione al subappalto è altresì subordinata agli adempimenti di cui all'articolo 19, comma 2.
- 5) Restano comunque fermi i limiti al subappalto previsti dal Capitolato Speciale d'Appalto.
- 6) La stazione appaltante, di norma, non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori; tuttavia provvede al pagamento diretto dei subappaltatori qualora questi siano micro, piccole o medie imprese.

Articolo 21. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.

- 1) A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'Appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva mediante _____ numero _____ in data _____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ per l'importo di euro _____ pari al _____ per cento dell'importo del presente contratto.
- 2) La garanzia è progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80 % dell'iniziale importo garantito.

- 3) La garanzia, per il rimanente ammontare del 20 %, cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all'emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 4) La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 2, ogni volta che la stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.
- 5) Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al d.m. 12 marzo 2004, n. 123.

Articolo 22. Obblighi assicurativi.

1. Ai sensi dell'articolo 117 del Codice dei contratti, l'Appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando la stazione appaltante da ogni responsabilità al riguardo.
2. L'Appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, con polizza numero _____ in data ____ rilasciata dalla società/dall'istituto _____ agenzia/filiale di _____ come segue:
 - a) per danni di esecuzione per un massimale di euro _____ (euro _____) ripartito come da Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) per responsabilità civile terzi per un massimale di euro 1.000.000,00 (un milione);
3. Le polizze di cui al presente articolo devono essere rilasciate alle condizioni e in conformità agli schemi tipo allegati al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 23. Documenti che fanno parte del contratto.

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto:
 - a) il Capitolato Speciale d'Appalto;
 - b) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;
 - c) l'elenco dei prezzi unitari di cui all'articolo 3, comma 3;
 - d) il cronoprogramma;
 - e) le polizze di garanzia di cui ai precedenti articoli 21 e 22;
2. I documenti elencati al precedente comma 1, lettera a) e lettera c) sono allegati al presente contratto. Gli altri documenti elencati al precedente comma 1, pur essendo parte integrante e sostanziale del contratto, sottoscritti dalle parti, sono conservati dalla Stazione appaltante presso _____.

Articolo 24. Richiamo alle norme legislative e regolamentari.

1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il d.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, in quanto applicabile.
2. L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli articoli 14 e 16 del

decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 né essere nelle condizioni di divieto a contrattare di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo n. 165 del 2001.

3. In caso di sopravvenuta inefficacia del contratto in seguito ad annullamento giurisdizionale dell'aggiudicazione definitiva, trovano applicazione gli articoli 121, 122, 123 e 124 dell'allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

Articolo 25. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale.

- 1) Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.
- 2) Sono altresì a carico dell'Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello di emissione del certificato di collaudo provvisorio.
- 3) Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.
- 4) L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico della stazione appaltante.

E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto da me pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono.

Fatto in triplice copia, letto, confermato e sottoscritto:

Il Rappresentante della stazione appaltante

L'Appaltatore

L'Ufficiale rogante